



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell' art. 19 del DM 8 maggio 2009

Manuale

Procedure operative e controllo dell' attività di classificazione delle carcasse suine

**a cura dell' Istituto Nord Est Qualità e dell' Istituto Parma Qualità
in collaborazione con Centro Ricerche Produzioni Animali, CRPA**

SOMMARIO

Presentazione	pag. 4
----------------------------	---------------

Capitolo 1

Procedure operative per la classificazione delle carcasse suine – Adempimenti e prescrizioni per gli stabilimenti di macellazione	pag. 5
--	---------------

Obiettivi e campo di applicazione
Strumenti di classificazione
Presentazione della carcassa alla pesa
Utilizzo degli strumenti di classificazione
Identificazione delle carcasse
Verifica e conservazione dei certificati di taratura delle bilance in dotazione al macello
Rilevazione dei prezzi
Gestione del malfunzionamenti
Rendicontazione delle attività
Casi relativi alla deroga

Capitolo 2

Sistema di controllo – Indicazioni operative per i soggetti incaricati dell' attività di controllo	pag. 16
---	----------------

Introduzione
Controllo del tesserino di abilitazione del classificatore
Verifica e conservazione dei certificati di taratura delle bilance in dotazione al macello
Riscontro della verifica della taratura e del funzionamento dello strumento
Verifica del tempo intercorrente tra giugolazione e pesatura della carcassa
Verifica della corretta presentazione della carcassa alla pesa
Verifica della identificazione delle carcasse
Sviluppo del piano di controllo
Accertamento di non conformità
Tracciato tipo di alcuni documenti di controllo
Altre procedure

Capitolo 3

Compendio della disciplina e delle istruzioni applicabili	pag. 30
--	----------------

Testi integrali o estratti de

- Decreto 8 maggio 2009, “norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine” (estratto)
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell' Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009 (articolo 27 : disposizioni relative alla classificazione delle carcasse suine)
- Anticipazione della bozza della circolare destinata a sostituire – presumibilmente entro gennaio 2011 - la Circolare n. 2 del 30 giugno 2003 (in GU n. 168 del 22-7-2003): “Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini”

Capitolo 4

I servizi del portale di Impresa.gov per la compilazione ed il rilascio della “DCM-on-line” pag. 55

Presentazione introduttiva

Istruzioni per l’accesso e l’utilizzazione

fac simile della “*DCM-on-line*”

Il presente manuale è stato validato dal gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’ articolo 19 del DM. 8 maggio 2009 presso la Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato ed è stato realizzato con i contributi concessi con DM 28.12.2009 della Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore.

PRESENTAZIONE

Questo manuale rappresenta un utile strumento di attività per coloro che sono obbligati a classificare ed a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse dei suini come pure per gli Organi preposti al controllo: gli Istituti Nord Est Qualità, Parma Qualità e Calabria Qualità, i quali operano in nome e per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome.

Ora, con la diffusione del manuale, di utilità soprattutto nei confronti dei soggetti sia interessati alla classificazione degli animali che al controllo delle corrispondenti operazioni, si intende perseguire l'obiettivo dell'espletamento di una organica ed uniforme attività operativa su tutto il territorio nazionale.

In effetti, si è cercato di fornire una concreta risposta alle perplessità in precedenza manifestate da parte della filiera del settore interessato circa la corretta procedura da seguire per una classificazione conforme al dettato della normativa comunitaria e nazionale.

Al riguardo è il caso anche di ricordare che la classificazione, ai sensi della legge n° 96 del 4 Giugno 2010, deve essere effettuata solo da coloro che hanno superato un apposito corso di formazione organizzato dal Ministero delle politiche agricole con conseguimento di diploma e tesserino di riconoscimento. Ad oggi sono stati abilitati 311 corsisti, dei quali 54 nel 2010.

È stato inoltre portato a conclusione un progetto ministeriale denominato "Controllo origine e classificazione delle carcasse suine" con il quale, attraverso il portale "impresa.gov" devono essere inserite tutte le informazioni inerenti la classificazione e la rilevazione dei prezzi di mercato da parte delle strutture di macellazione interessate; questo manuale introduce la procedura che deve essere seguita.

È infine motivo di soddisfazione rappresentare che sono state create tutte le condizioni a favore degli operatori del settore per realizzare le transazioni commerciali nella maggiore trasparenza possibile e consentire all'Amministrazione centrale di elaborare i prezzi settimanali che devono essere trasmessi all'esecutivo comunitario più adeguati alla realtà delle transazioni stesse.

Capitolo 1

PROCEDURE OPERATIVE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE **Adempimenti e prescrizioni per gli stabilimenti di macellazione**

1.1 Obiettivi e campo di applicazione

Il presente manuale ha lo scopo di fornire indicazioni operative univoche sull'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di classificazione delle carcasce suine.

L'attività di classificazione comprende tutte quelle fasi che vanno dalla verifica della taratura dello strumento di classificazione, alla presentazione della carcassa alla pesa, alla pesata della carcassa, alle modalità di uso dello strumento di classificazione, alla identificazione delle mezzene tramite marchiatura o etichettatura, alla determinazione del peso freddo della carcassa di riferimento comunitaria.

Tutte le fasi descritte avvengono nell'impianto di macellazione, il cui responsabile risponde direttamente agli organi preposti al controllo.

Tutte le imprese di macellazione sono obbligate alla classificazione ed alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasce suine; è unicamente ammessa una deroga, accessibile su istanza, per le aziende che macellano meno di 200 suini alla settimana, in media annuale. Infatti, per poter usufruire di tale opportunità, occorre inoltrare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita richiesta di deroga sulla base del modello allegato n. 1 al decreto Ministeriale n. 3895 dell' 8 maggio 2009 recante *“Norme concernenti la classificazione delle carcasce bovine e suine”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 159 dell' 11 luglio 2009.

La lista dei macelli autorizzati ad operare in deroga è sempre aggiornata sul sito web del Ministero delle politiche agricole e alimentari.

Per poter adempiere agli obblighi della classificazione le strutture di macellazione debbono disporre di esperti classificatori abilitati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previo superamento di apposito corso e rilascio di diploma e tesserino di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni previste dal D.M. 30 dicembre 2004 concernente *“Abilitazione dei classificatori delle carcasce suine”*; il tesserino andrà esibito nel quadro dell'attività di controllo. Qualsiasi inadempienza in materia è soggetta a specifiche sanzioni previste dall'art. 27 della Legge n. 46 del 4 giugno 2010 (Legge comunitaria 2009).

1.2 Gli strumenti per la classificazione

Con Decisione 468/2001/CE dell' 8 giugno 2001 *“relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia”* sono stati autorizzati 2 strumenti di classificazione: Fat-O-Meater (FOM) ed Hennessy Grading Probe (HGP).

Il principio di funzionamento dei due strumenti si basa sulla misura dello spessore del grasso di copertura dorsale e del muscolo Longissimo del dorso (lombo), nel medesimo punto di repere, a livello della mezzena sinistra e, cioè, a 8 cm dalla linea mediana (fenditura) tra la terzultima e la quartultima costola. La combinazione delle due misure rilevate, nelle equazioni di seguito descritte, permette la determinazione della percentuale di carne magra della carcassa.

FAT-O-MEATER



L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm contenente un fotodiodo Siemens del tipo SFH 960, di distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un calcolatore elettronico.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a) carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg (suino leggero)

$$y = 53,630814 - 0,436960 x_1 + 0,043434 x_2 + 1,589929 x_3$$

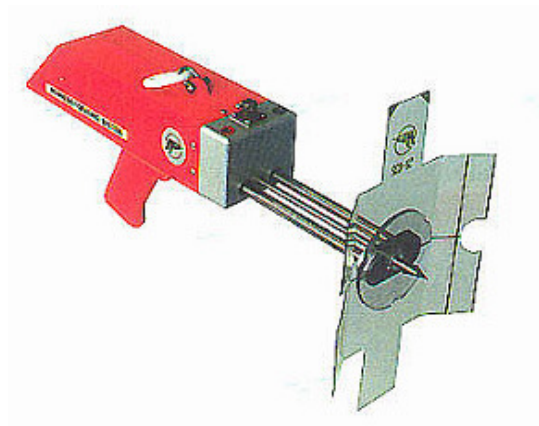
b) carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg (suino pesante)

$$y = 45,371951 - 0,221432 x_1 + 0,055939 x_2 + 2,554674 x_3$$

tenuto conto che :

- y = percentuale stimata di carne magra della carcassa,
- x_1 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,
- x_2 = spessore in millimetri del muscolo Longissimo del dorso, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x_1 ,
- $x_3 = x_2/x_1$.

HENNESSY GRADING PROBE



L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodiodo del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a) carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg (suino leggero)

$$y = 50,933698 - 0,312169 x_1 + 0,037779 x_2 + 2,411151 x_3$$

b) carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg (suino pesante)

$$y = 44,992620 - 0,191001 x_1 + 0,042516 x_2 + 3,181847 x_3$$

tenuto conto ancora una volta che :

- y = percentuale stimata di carne magra della carcassa,
- x_1 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,
- x_2 = spessore in millimetri del muscolo Longissimo del dorso, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x_1 ,
- $x_3 = x_2/x_1$.

1.3 Presentazione della carcassa alla pesa

Secondo quanto indicato dall'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio , la carcassa di riferimento di suino viene definita come *"il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma"*.

Come previsto dalla decisione n. 468/2001/CE, l'Italia ha ottenuto la deroga per la presentazione della carcassa che, a decorrere dal 31/12/2003, deve contenere la sugna. Il peso caldo rilevato dovrà poi essere corretto con un coefficiente di correzione della sugna, variabile a seconda della classe di peso della carcassa. Questa operazione permette di calcolare il peso caldo della carcassa di riferimento, definita come sopra, così come segue .

Tabella 1. Coefficienti di correzione della sugna

Peso carcassa con sugna+reni+diaframma	Sugna (%)
70,0-79,9	1,4
80,0-89,9	1,8
90,0-99,9	1,9
100,0-110,0	2,4
110,1-120,0	1,6
120,1-130	2,3
130,1-140,0	2,8
140,1-150,0	3,4
> 150,0	3,6

Il peso di carcassa cui fare riferimento è quello freddo, ottenuto sottraendo il 2% del peso caldo constatato entro 45 minuti dopo la giugulazione. Se in un macello non fosse possibile rispettare il periodo di 45 minuti, la detrazione sarà del 2% diminuita di 0,1 punti per ogni quarto d'ora supplementare.

A titolo di esempio, si riporta di seguito il sistema di calcolo da utilizzare per la determinazione del peso freddo di una carcassa.

Tabella 2. Esempio di calcolo del peso freddo CE

	A	B	C	D
1				
2		%	gr	
3				
4	peso carcassa con sugna, reni, diaframma		140000	
5	peso reni (0,30%)	0,30	420	C4/100*B5
6	peso diaframma (0,38%)	0,38	532	C4/100*B6
7	peso sugna maiale 140 kg (2,8%)	2,80	3920	C4/100*B7
8	carcassa CE		135128	C4-C5-C6-C7
9				
10	Il macello X presenta la carcassa alla pesa con la sugna ma senza reni e diaframma			
11	quindi il peso alla pesa è pari a :		139048	C4-C5-c6
12				
13	Come fare a ricostruire la carcassa CE?			
14	Innanzitutto devo sapere quanto pesa la carcassa con sugna, reni e diaframma. Questo mi serve per definire il fattore di correzione per la sugna (B18)			
15	peso carcassa con sugna, reni, diaframma		140000	(C11*100)/(100-B5-B6)
16				
17	A questo punto applico alla formula seguente il fattore di correzione delle sugna che è variabile in funzione del peso di carcassa con sugna+reni+diaframma:			
18	eso carcassa con sugna+reni+diaframm%	% sugna		
19	70,0-79,9	1,40		
20	80,0-89,9	1,80		
21	90,0-99,9	1,90		
22	100,0-110,0	2,40		
23	110,1-120,0	1,60		
24	120,1-130	2,30		
25	130,1-140,0	2,80		
26	140,1-150,0	3,40		
27	> 150,0	3,60		
28				
29	139048 - ((139048 x 2,8) / (100-(0,3+0,38)))	=	135128	C11-(C11*B25)/(100-(B5+B6))
30				
31	Calcolo peso freddo (se la carcassa è pesata entro 45' dalla giugulazione)	=	132425,4	C29*98%
32				
33	Lo stesso calcolo può essere fatto impostando la seguente equazione:			
34				
35	C11 : ((100-(b5+b6)) = X : ((100-(b5+b6+b	=	135128	(C11*(100-(B5+B6+B7)))/(100-(B5+B6))

Il calcolo proposto deve essere integrato nel programma di gestione degli strumenti di classificazione perché il peso freddo è quello di riferimento nella distinzione della tipologia di suino (leggero, pesante) e, pertanto, sia per la scelta dell' equazione dello strumento per la determinazione della percentuale di carne magra che per la determinazione del prezzo con essa coordinata.

Per ciascuna partita che figura nel registro tenuto dall'azienda devono essere registrati i singoli valori riferiti ad ogni carcassa relativamente a :

- peso morto (espresso in kg.)
- carne magra (espressa in %%)
- spessore del grasso di copertura (indicato in mm. - SR)
- spessore del lombo (indicato in mm. - F)
- classe di carnosità (EUROP).

1.4 impiego degli strumenti per la classificazione

1.4.1 Verifica della taratura

La prima operazione da eseguire, a inizio giornata di macellazione, e da ripetere dopo la pausa pranzo, è la verifica del corretto funzionamento dello strumento.

La verifica è possibile utilizzando l'apposito test block in dotazione allo strumento di classificazione. Esso è dotato di una scanalatura che simula uno spessore di grasso (foto 1 - A) e uno spessore di muscolo (foto 1 -B). Facendo scorrere la sonda di lettura lungo la scanalatura, in modo tale che vi aderisca perfettamente, si ottiene un risultato di percentuale di carne magra che attesta il corretto funzionamento dello strumento (foto 2 e 3)

Secondo quanto previsto dalla procedura di classificazione, l'operatore deve tenere una registrazione (data, ora, numero tesserino ed eventuali note) delle verifiche di taratura sia ad inizio lavorazione (mattino) che dopo la pausa pranzo, in modo tale da permettere il controllo all'organismo preposto .



Foto 1. Test block

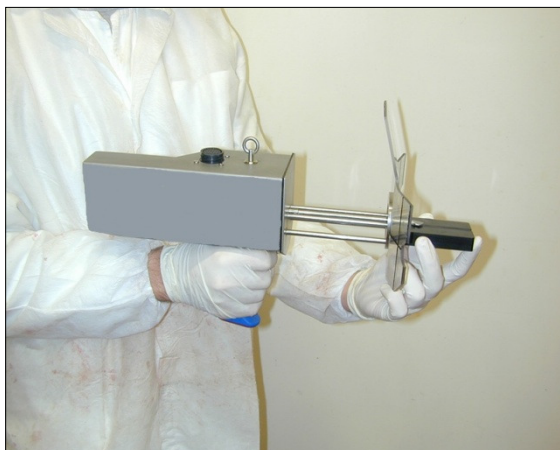


Foto 2 e 3 . Verifica taratura strumento con test block

1.4.2) Utilizzazione dello strumento di classificazione

Lo strumento di classificazione deve essere impugnato con la mano destra e la misurazione fatta sulla mezzena sinistra. Il punto di misura è tra la 3 e 4-ultima costa (foto 4), ad una distanza di 8 cm dalla linea mediana (fenditura).

Lo strumento di misurazione è dotato di una mascherina il cui bordo esterno sinistro deve essere allineato alla linea mediana (fenditura), cosa che permette di ottenere la distanza di misura pari agli 8 cm previsti (foto 5).

E' fondamentale che l'operatore lavori ad una altezza congrua rispetto alla mezzena per garantire la corretta inclinazione dello strumento. Infatti la sonda dello strumento deve essere inserita perpendicolare rispetto alla mezzena e parallela rispetto al piano (foto 6)



Foto 4. Misura tra la 3^a e 4^{ultima} costa mediana



Foto 5. Misura a cm.8 dalla linea

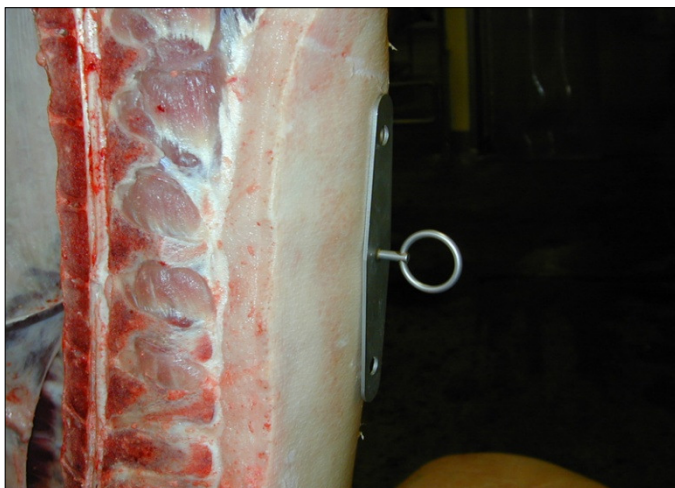


Foto 6. Misurazione perpendicolare

1.5 Identificazione delle carcasse

Le carcasse, dopo la classificazione, devono essere identificate mediante marchiatura o etichettatura con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P) o, in alternativa, con lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.

Tenuto conto della % di carnosità rilevata, le carcasse dei suini devono essere classificate come segue:

classe E (tenore carne magra $\geq 55\%$);

U (tenore carne magra da 50% fino a meno di 55%);

R (tenore carne magra da 45% fino a meno di 50%);

O (tenore carne magra da 40% fino a meno di 45%);

P (tenore carne magra $< 40\%$).

Come sopra rappresentato, i suini si distinguono in 2 categorie di peso:

- suino leggero (carcasse da 70,0 a 110,0 kg);

- suino pesante (carcasse $> 110,0$ kg);

La identificazione della mezzena tramite marchiatura, sulla base delle disposizioni impartite dalla normativa comunitaria e nazionale, deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm. Qualora si volesse procedere alla identificazione tramite etichetta, è necessario richiedere la preventiva autorizzazione al MiPAAF., sulla base del modello di cui all'allegato 2 del DM 8 maggio 2009.

1.6 Verifica e conservazione dei certificati di taratura delle bilance in dotazione

Considerato che la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse suine deve essere utilizzata da tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse - in modo da consentire pari condizioni di confronto tra produttori in base al peso e alla composizione dei suini che hanno consegnato alla macellazione – ed atteso che, per peso, deve intendersi quello relativo alla carcassa di riferimento fredda, diventa fondamentale garantire e consentire il controllo del corretto funzionamento delle bilance sia in entrata al macello che sulla linea di macellazione, previa raccolta dei certificati di taratura delle stesse. L'attività di taratura segue la frequenza e le modalità già applicate in modo ordinario dalle aziende con l'intervento dell'Ufficio metrico o di altri soggetti qualificati e certificati e tiene eventualmente conto delle esigenze operative estemporanee. Qualora l'organismo di controllo lo ritenga opportuno, inoltre, può comunque richiedere in qualsiasi momento un certificato di taratura straordinario all'azienda di macellazione.

1.7 Rilevazione dei prezzi

Le procedure che i responsabili delle strutture di macellazione devono effettuare in ordine alla rilevazione dei prezzi di mercato sono originariamente contenute nella Circolare 30 giugno 2003, n. 2 concernente *“Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato della carcasse di suino”* che, tra l'altro, oltre alle istruzioni per la trasmissione, dispone che i soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi devono compilare, e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risultino sia la classificazione che i prezzi rilevati.

1.8 Gestione dei malfunzionamenti

Nel caso in cui il macello sia impossibilitato ad eseguire la classificazione per il mancato funzionamento temporaneo o prolungato dello strumento in dotazione, l'azienda deve tempestivamente comunicare all'organismo di controllo competente, ai recapiti sottoindicati, la natura del problema e la data di insorgenza; inoltre l'azienda stessa è ovviamente tenuta a contattare tempestivamente il concessionario o l'incaricato della manutenzione.

Al riguardo, il responsabile della struttura di macellazione deve adoperarsi per risolvere l'anomalia nel più breve tempo possibile – avendolo convenuto con l'organismo di controllo - e deve conservare ogni documentazione relativa al malfunzionamento.

Ai sensi del D.M. 8 maggio 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, articolo 18, le attività di controllo di pertinenza del MiPAAF e delle regioni sono state demandate ai seguenti organismi:

- **Istituto Nord Est Qualità** – via Rodeano, 71 – 33038 San Daniele del Friuli (Ud)
Tel. 0432-940349, fax 0432-943357 – segret@ineq.it ovvero info@ineq.it
- **Istituto Parma Qualità** – via Roma, 82/b-c – 43013 Langhirano (Pr)
Tel. 0521-864077 – fax 0521-864645 – ipqsegreteria@parmaqualita.it
- **Istituto Calabria Qualità** – via E. De Nicola, 82 – 87100 Cosenza
Tel. 0984-35117 – fax 0984-484616 – icq@istitutocalabriaqualita.it

1.9 Rendicontazione delle attività

Le attività di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi secondo la disciplina in vigore sono rendicontate mediante l'implementazione di apposite informazioni che il macello è tenuto a trasmettere al sistema ufficiale di controllo attraverso il portale di "Impresa.gov", con le modalità di connessione e di collegamento di seguito indicate nel presente manuale.

Le corrispondenti informazioni sono trasmesse con la frequenza e secondo le istruzioni in proposito impartite dai soggetti cui sono demandate le funzioni di controllo.

Le informazioni dettagliate relative alla classificazione delle carcasse sono implementate con la redazione dello schema denominato "DCM-on-line", che sviluppa un documento già in uso obbligatorio nel sistema di controllo dei prodotti a Dop-Igp nel settore delle carni suine, a norma del Reg. CE 510/2006 .

Una singola DCM-on-line identifica e descrive le singole partite di suini macellate in una determinata giornata presso un singolo stabilimento e, in apposita separata sezione, ma in corrispondenza di ogni singola partita di suini, acquisisce direttamente dagli apparecchi di misurazione gli esiti della classificazione delle carcasse, presentati con riferimento alle singole classi ed ai pesi.

I macelli che non operano nell'ambito dei sistemi di controllo di prodotti a Dop-Igp utilizzano il medesimo schema della DCM-on-line. Di esso completano le diverse informazioni preliminari sulla base dei dati di cui dispongono effettivamente con riferimento alla identificazione degli allevamenti conferenti e, inoltre, completano conformemente le informazioni relative alla classificazione, in adesione alle istruzioni generali e correnti.

Per operare attraverso il portale tali macelli richiedono agli istituti cui è demandato il controllo, secondo le istruzioni correnti (vedi separato capitolo del presente manuale) il rilascio di un apposito identificativo standard e corrispondenti istruzioni specifiche.

1.10 Casi relativi alla deroga

Gli stabilimenti di macellazione che hanno richiesto ed ottenuto la deroga prevista per le imprese che abbattano meno di 200 suini alla settimana (vedi precedente paragrafo 1.1) sono comunque soggetti a controllo, a campione, per la verifica della sussistenza dei requisiti e, quindi, della effettiva quantità di suini macellati per ogni singolo anno. Tali imprese, infatti, devono osservare gli standard previsti dalla disciplina in vigore e, quindi, operare per non più di 200 suini alla settimana.

Nelle circostanze in cui, per fortuite specifiche condizioni, sovesse accadere che i limiti suindicati sono superati di fatto per effetto di marginali incrementi operativi, il macello ne dovrà dare immediata comunicazione all'organo di controllo, specificando cause ed entità dell'accaduto e precisando che, nell'anno immediatamente successivo, sarà senz'altro assicurato il rispetto formale e sostanziale del limite in vigore per il legittimo esercizio della deroga concessa.

Nelle circostanze in questione viene eseguita apposita attività di controllo, con oneri a carico dell'interessato anche in questo caso, per verificare gli effettivi standard operativi dell'anno immediatamente successivo a quello per il quale è stata segnalata l'anomalia.

Nel caso in cui non risulti ulteriormente osservato il limite utile per l'esercizio della deroga, così come in tutti i casi in cui viene comunque accertato il superamento del medesimo limite in assenza di una preliminare segnalazione, l'organo di controllo provvede a segnalare le circostanze all'autorità competente a tutti i fini previsti dall'articolo 27 della legge n. 46 del 4 giugno 2010.

Per la presentazione dell'istanza di deroga possono essere utilmente consultati sia il sito web del MiPAAF che le Regioni e gli organismi di controllo ai recapiti dianzi indicati.

Capitolo 2

SISTEMA DI CONTROLLO

Indicazioni operative per i soggetti incaricati dell'attività di controllo

2.1 Introduzione

Il presente capitolo ha lo scopo di fornire indicazioni operative univoche sulle procedure di controllo presso le strutture di macellazione obbligate ad effettuare la classificazione delle carcasse suine. La predetta attività, di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome, è stata demandata - da ultimo con Decreto 8 maggio 2009 - all' Istituto Nord Est Qualità (INEQ), all'Istituto Parma Qualità (IPQ), e all' Istituto Calabria Qualità (ICQ).

L'attività di controllo è quindi espletata nei confronti di tutte le imprese di macellazione che sono obbligate alla classificazione delle carcasse suine (Reg. 1249/2008/CE *“recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini alla comunicazione dei prezzi delle medesime”*)

L'attività di controllo riguarda in linea generale le seguenti fasi:

- controllo del tesserino di abilitazione del classificatore;
- verifica e raccolta dei certificati di taratura delle bilance in dotazione al macello;
- controllo dell'avvenuta verifica della taratura dello strumento a inizio giornata e post pausa pranzo;
- verifica del tempo, in minuti, intercorrente tra giugulazione e pesatura carcassa;
- verifica della corretta presentazione della carcassa alla pesa;
- verifica della identificazione della carcassa (marchiatura o etichettatura);
- verifica della corretta applicazione della formula di calcolo per la determinazione del peso freddo della carcassa di riferimento;
- piano di controllo e determinazione delle non conformità;
- verifica della documentazione produttiva e contabile per le strutture di macellazione in deroga

2.2 Controllo del tesserino di abilitazione del classificatore

Le aziende di macellazione devono avvalersi di tecnici abilitati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui vengono rilasciati, dopo apposito corso ed

esame finale, un diploma e un tesserino di riconoscimento così come disposto dal DM 30 dicembre 2004 *“Abilitazione dei classificatori delle carcasse suine”*.

Il personale preposto al controllo dovrà verificare il possesso del tesserino, l'identità del tecnico valutatore e la annotazione sull' apposito registro dell' identità dell'operatore che ha eseguito la classificazione (numero tesserino e orario e/o riferimento alla partita).

2.3 Verifica e conservazione dei certificati di taratura delle bilance

La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse suine deve essere utilizzata da tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse, in modo da consentire pari condizioni tra i produttori in base al peso e alla composizione dei suini che hanno consegnato per la macellazione; per peso deve intendersi quello riferito alla carcassa di riferimento fredda.

Diventa quindi fondamentale per il personale preposto al controllo la verifica del corretto funzionamento delle bilance, sia in entrata al macello sia sulla linea di macellazione, tramite il riscontro dei certificati di taratura delle stesse (rilasciati da chi ne ha la competenza, secondo le procedure in vigore ovvero con la inferiore frequenza stabilita dall'autocontrollo aziendale).

Qualora l'organismo di controllo lo ritenga opportuno, può richiedere un certificato di taratura straordinario all'azienda di macellazione.

2.4 Riscontro della verifica della taratura e del funzionamento dello strumento

Gli strumenti di classificazione autorizzati per l'Italia (Fat-O-Meater e Hennessy Grading Probe) sono dotati di un sistema di verifica di taratura e funzionamento (test block). Il test block è dotato di una scanalatura che simula uno spessore di grasso (foto 1 - A) e uno spessore di carne (foto 1 - B). Facendo scorrere la sonda di lettura lungo la scanalatura, in modo tale che vi aderisca perfettamente, si ottiene un risultato di percentuale di carne magra che attesta il corretto funzionamento dello strumento.

Secondo quanto previsto dalla procedure di classificazione, l'operatore deve tenere una registrazione (data, ora, numero tesserino ed eventuali note) delle verifiche di taratura (con utulizzazione del test block) sia ad inizio lavorazione (mattino) che dopo la pausa pranzo.Vanno eseguiti riscontri a campione sulla effettiva conforme e completa registrazione pregressa delle verifiche acquisite nell'intervallo tra quella corrente e la precedente sessione di controllo.

Figura 1. Test block



2.5 Verifica del tempo intercorrente tra la giugulazione e la pesatura della carcassa

Sulla base delle disposizioni impartite dalla normativa comunitaria e nazionale, il peso della carcassa fredda è ottenuto detraendo il 2,0 % del peso caldo constatato entro 45 minuti dopo la giugulazione del suino (è previsto che se non può essere rispettato il suddetto periodo di quarantacinque minuti, la detrazione di 2,0 % deve essere diminuita di 0,1 punto % per ogni quarto d'ora supplementare, anche non ancora trascorso).

E' compito dell'organismo di controllo verificare - ogni qual volta ne ha la possibilità materiale nell'ambito di ogni sessione - il tempo effettivamente intercorrente tra la giugulazione del suino e la pesatura della corrispondente carcassa calda, scegliendo a caso 10 soggetti e registrando idonee rilevazioni cronometriche.

2.6 Verifica della corretta presentazione della carcassa alla pesa

La carcassa di riferimento di suino è definita come *"il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma"* ma, in Italia, la presentazione della carcassa deve avvenire con sugna. Il peso caldo rilevato deve pertanto poi essere corretto con un coefficiente relativo alla sugna, variabile in base alla classe di peso della carcassa. Questa operazione permette di calcolare il peso caldo della corrispondente carcassa così come nella tabella che segue.

L'organismo di controllo dovrà pertanto verificare che la presentazione della carcassa non si discosti dalle modalità autorizzate e che il peso caldo sia opportunamente revisionato con i coefficienti di correzione per la sugna

Tabella 1. Coefficienti di correzione della sugna

Peso carcassa con sugna+reni+diaframma	Sugna (%)
70,0-79,9	1,4
80,0-89,9	1,8
90,0-99,9	1,9
100,0-110,0	2,4
110,1-120,0	1,6
120,1-130	2,3
130,1-140,0	2,8
140,1-150,0	3,4
> 150,0	3,6

A titolo di esempio, si riporta nuovamente l' esempio applicativo dello schema di calcolo già pubblicato e da utilizzare per la determinazione del peso freddo di una carcassa.

Tabella 2. Esempio di calcolo del peso freddo

	A	B	C	D
1				
2		%	gr	
3				
4	peso carcassa con sugna, reni, diaframma		140000	
5	peso reni (0,30%)	0,30	420	C4/100*B5
6	peso diaframma (0,38%)	0,38	532	C4/100*B6
7	peso sugna maiale 140 kg (2,8%)	2,80	3920	C4/100*B7
8	carcassa CE		135128	C4-C5-C6-C7
9				
10	Il macello X presenta la carcassa alla pesa con la sugna ma senza reni e diaframma			
11	quindi il peso alla pesa è pari a :		139048	C4-C5-C6
12				
13	Come fare a ricostruire la carcassa CE?			
14	Innanzitutto devo sapere quanto pesa la carcassa con sugna, reni e diaframma. Questo mi serve per definire il fattore di correzione per la sugna (B18)			
15	peso carcassa con sugna, reni, diaframma		140000	(C11*100)/(100-B5-B6)
16				
17	A questo punto applico alla formula seguente il fattore di correzione delle sugna che è variabile in funzione del peso di carcassa con sugna+reni+diaframma:			
18	eso carcassa con sugna+reni+diaframm% sugna			
19	70,0-79,9	1,40		
20	80,0-89,9	1,80		
21	90,0-99,9	1,90		
22	100,0-110,0	2,40		
23	110,1-120,0	1,60		
24	120,1-130	2,30		
25	130,1-140,0	2,80		
26	140,1-150,0	3,40		
27	> 150,0	3,60		
28				
29	$139048 - ((139048 \times 2,8) / (100 - (0,3 + 0,38)))$	=	135128	C11-(C11*B25)/(100-(B5+B6))
30				
31	Calcolo peso freddo (se la carcassa è pesata entro 45' dalla giugulazione)	=	132425,4	C29*98%
32				
33	Lo stesso calcolo può essere fatto impostando la seguente equazione:			
34				
35	$C11 : ((100 - (b5 + b6))) = X : ((100 - (b5 + b6 + b7)))$	=	135128	(C11*(100-(B5+B6+B7)))/(100-(B5+B6))

Il calcolo proposto deve essere integrato nel programma di gestione degli strumenti di classificazione, perché il peso freddo è quello di riferimento nella distinzione della tipologia di suino (leggero, pesante) e, pertanto, nella scelta dell'equazione dello strumento per la determinazione della percentuale di carne magra, ed è quindi quello cui ci si riferisce per la determinazione del prezzo.

Deve essere accertato che per ciascuna partita che figura nel registro di macellazione tenuto dall'azienda siano stati conformemente e compiutamente registrati i singoli valori riferiti ad ogni carcassa, relativamente a : peso morto (in kg), carne magra (espresso in %), spessore del grasso di copertura indicato in mm (SR), spessore del lombo in mm (F) e classe di carnosità (EUROP); in tal modo, potrà essere facilmente verificata la correttezza del calcolo operato, tramite alcune simulazioni con

dati introdotti manualmente in un sistema di calcolo indipendente. Altre verifiche possono essere inoltre utilmente operate in linea, in tempo reale subito dopo l'esecuzione della classificazione, per confermare la correttezza delle risultanze specifiche ottenute in via strumentale.

2.7 Verifica della identificazione della carcassa

Il Reg. 1249/2008/CE *“recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime”* e il Decreto MiPAAF 8 maggio 2009 *“norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine”* prescrivono che, subito dopo la classificazione, le carcasse devono essere marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.

La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.

L'organismo di controllo dovrà verificare l'apposizione della marcatura descritta, oltre che la sua dimensione minima, nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità rispetto agli esiti della classificazione strumentale. Nell'eventualità di uso di etichetta, dovrà essere verificata l'esistenza di una specifica autorizzazione ministeriale.

2.8 Sviluppo del piano di controllo

Il Decreto 8 maggio 2009 prevede che i controlli devono essere eseguiti senza preavviso, almeno due volte per trimestre.

Per consentire il controllo è necessario che il macello metta a disposizione un certo numero di carcasse, con modalità da convenire con gli incaricati dell'audit. Le partite da sottoporre al controllo sono in ogni caso almeno 2 per ogni giornata di macellazione oggetto di verifica e devono comunque corrispondere almeno al 20% del totale delle partite macellate nella stessa giornata.

Il piano di controllo della conformità delle procedure osservate e dei risultati ottenuti rispetto all'attività regolamentata prevede quantomeno l'esecuzione delle seguenti verifiche specifiche.

2.8 - A : funzionamento dello strumento

Il controllore, utilizzando l'apposito test block in dotazione allo strumento, ne verifica la contestuale corretta capacità di misurazione.

2.8 – B : presentazione della carcassa alla pesa

Operando almeno sul 10% delle carcasse/mezzene sinistre di una medesima partita scelta tra quelle identificate per il controllo (eventualmente deviato dalla linea di macellazione), viene verificata la corretta presentazione della carcassa, così come definita dall'art. 14, comma 2, del DM 8 maggio 2009.

2.8 – C : uso dello strumento di classificazione

Operando almeno sul 10% delle carcasse/mezzene sinistre di una partita (già deviato dalla linea di macellazione) viene verificato che:

- 1) la misurazione sia stata eseguita sulla mezzena sinistra;
- 2) il punto di misura sia posto tra la 3^a e 4-ultima costa (vedi foto 2), ad una distanza di 8 cm dalla linea mediana (vedi foto 3);
- 3) la misurazione sia perpendicolare rispetto alla mezzena, e parallela rispetto al piano (vedi foto 4);

Foto 2. Misura tra la 3 e 4-ultima costa



Foto 3. Misura a 8 cm dalla linea mediana

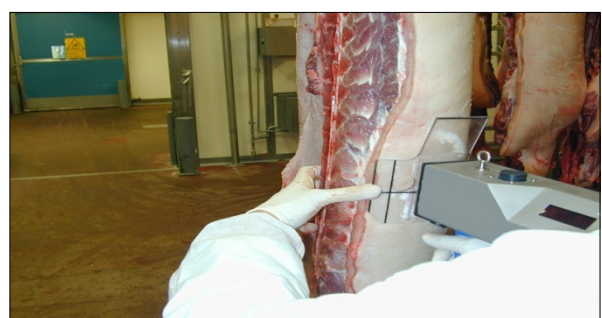
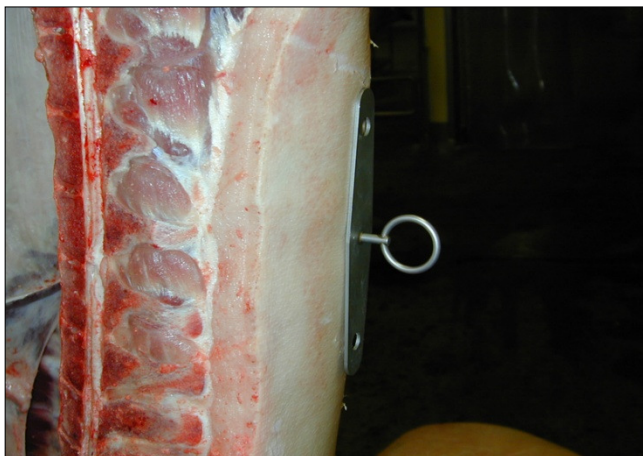


Foto 4. Misura perpendicolare



2.8 – D : marcatura della carcassa

Operando almeno sul 10% delle mezzene sinistre delle partite identificate (eventualmente già deviato dalla linea di macellazione) verrà verificata la conforme esecuzione della marchiatura (ovvero dell' etichettatura alternativa) riscontrando, a livello della coscia, la presenza di entrambe le codifiche prescritte.

2.8 – E : applicazione della formula di calcolo del peso freddo

L' applicazione della formula viene verificata su una intera partita, scelta casualmente tra quelle identificate, con l' applicazione delle modalità indicate nel paragrafo 2.5 “verifica della corretta presentazione della carcassa alla pesa”.

A tal fine, di ciascun capo della partita scelta devono essere disponibili il peso caldo (con sugna) e il peso freddo della carcassa di riferimento, oltre ai dati di classificazione relativi agli spessori corrispondenti.

2.8 – F : verifica periodica del profilo storico-statistico della classificazione

Utilizzando i dati raccolti per alcune partite di suini inviate al macello da uno stesso allevamento – scelto casualmente tra quelli che hanno fornito suini per la giornata di macellazione oggetto di controllo – sulle quali è già stata operata in precedenza la classificazione delle carcasse, viene verificata la ripetitività tendenziale degli esiti delle operazioni e delle misurazioni.

L'incaricato del controllo dà conto delle proprie verifiche e delle corrispondenti risultanze redigendo apposito verbale contenente la relativa descrizione con il maggiore livello di dettaglio possibile. Il verbale è redatto in doppio originale, ognuno dei quali è sottoscritto dall'incaricato. Copia del verbale è depositata presso il macello, che ne rilascia ricevuta. Il macello può richiedere la trascrizione a verbale di proprie osservazioni.

2.9 Accertamento di non conformità

Dalla esecuzione delle verifiche possono originare diverse non conformità, che gli addetti al controllo accertano dandone conto in apposita sezione del verbale redatto secondo le modalità dianzi descritte. Ferme le previsioni dell' articolo 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – per le quali, ad esempio, risultano sempre sanzionabili sia la generica non ottemperanza dell'obbligo di classificazione e di identificazione, sia l'esecuzione delle operazioni corrispondenti in maniera difforme se la difformità, rilevata su almeno sessanta carcasse, supera il 10% - si identificano le seguenti circostanze che possono originare l'accertamento di specifiche non conformità e connesse esigenze di trattamento, limitatamente :

- a) alla esecuzione delle operazioni di classificazione
- b) alla taratura degli strumenti
- c) alla applicazione della formula di calcolo della carcassa di riferimento
- d) alla esecuzione della marcatura

Le corrispondenti verifiche sono eseguite secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 2.7 (lettere A/E) ed il numero delle unità/requisiti controllati complessivamente, variabile di volta in volta in funzione della consistenza del campione, (costituito da carcasse, mezzene, strumenti) viene convenzionalmente considerato pari a 100. La rilevazione di un numero massimo di unità/requisiti non conformi non superiore al 15% dell'insieme delle unità/requisiti verificati, ferme restando le circostanze sanzionate per legge, è ritenuta fisiologica e non grave.

Viceversa, nel caso di superamento del predetto limite di non conformità fisiologico, ferme restando le già citate circostanze sanzionate per legge, l'impianto di macellazione è sottoposto a misure di controllo rinforzato, che consistono inizialmente nell'essere nuovamente controllato nell'arco del mese immediatamente successivo, a prescindere dalla programmazione generale corrente e, quindi, in incremento rispetto ad essa.

Anche i costi relativi alla esecuzione delle misure di controllo rinforzato sono a carico del macello interessato.

Laddove, per effetto delle misure di controllo rinforzato, venisse nuovamente superato il limite di non conformità fisiologica e qualora già non si fosse verificata tale esigenza per effetto degli accertamenti precedenti, l'impianto di macellazione viene segnalato alla competente autorità pubblica ai fini previsti dall' articolo dall'articolo 27 della Legge 4 giugno 2010 n. 96.

In ogni caso, nell'ipotesi di recidiva, le medesime misure sono replicate con analoga scansione fino a che non vengono accertate le condizioni di rilevazione di non conformità con l' incidenza fisiologica sopra descritta.

Nelle altre possibili circostanze la cui sussistenza preliminare di determinati requisiti o procedure è condizione indispensabile per la corretta esecuzione delle operazioni di classificazione - e, quindi, ad esempio, nelle circostanze relative ai certificati di taratura delle bilance, all' abilitazione dell'operatore, al corretto funzionamento del sistema di marcatura ovvero all' inerzia nella gestione dei malfunzionamenti - l'organo di controllo, accertate corrispondenti non conformità, provvede senz'altro alla segnalazione alla competente autorità pubblica ai fini previsti dall' articolo dall'articolo 27 della Legge 4 giugno 2010 n. 96.

L'accertamento delle circostanze dianzi illustrate comporta la sospensione della attività di controllo in corso presso il soggetto interessato.

Seguono alcuni schemi indicativi per la redazione dei documenti elaborati dall'organo di controllo per l' esecuzione delle proprie verifiche.

TRACCIATO DELLE INFORMAZIONI GENERALI

ANAGRAFICA DEL MACELLO

1. Ragione sociale

2. Numero
autorizzazione CEE

3. Sede legale

4. Stabilimento di
macellazione

5 Telefono

6. Fax

7. E-mail

8 Contatto

Caratteristiche del processo di macellazione

9. Velocità della catena
(n. animali /ora)

10. N. capi macellati
(media settimanale/anno)

11. Giornate di
macellazione/settimana

DOTAZIONI STRUMENTALI

12. Impiego di strumenti di
classificazione

SI'	NO
-----	----

13. Se sì, definire
tipo e modello

14. Se sì, indicare
numero apparecchi in
dotazione

15. Dotazione di
un sistema
informatizzato
aziendale

SI'	NO
-----	----

16. Indicare se l'azienda ha attivato
il servizio DCM on line "Impresa.gov"

SI'	NO
-----	----

GESTIONE PERSONALE

17. Numero addetti alla
classificazione

18. Nome, cognome addetti e
numero tesserino

TRACCIATO TIPO DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO

Rapporto di controllo del macellovia.....città.....

Data dell' attività di macellazione/di controllo

Numero delle partite macellate nella giornata

Numero complessivo delle partite in programma nella giornata

DATO CONTROLLATO PER PARTITA	RISULTATO	
Nome/ID partita controllata		
Numero carcasse partita controllata		
Certificato taratura peso vivo	presente	non presente
Certificato taratura peso morto	presente	non presente
Nominativo classificatore		
Tesserino abilitazione classificatore	presente	non presente
Numero e data rilascio tesserino abilitazione		
Taratura strumento inizio giornata	SI'	NO
Taratura strumento post pausa pranzo	SI'	NO
Minuti intercorrenti tra giugolazione capo e pesatura carcassa		
Corretta presentazione carcassa alla pesa	SI'	NO
Corretta determinazione peso freddo CE	SI'	NO
Corretta marchiatura della carcassa	SI'	NO

Totale unità di controllo/requisiti controllati :

Totale non conformità rilevate: (vedi distinta allegata)

Numero carcasse per controllo classificazione/identificazione

Numero difformità rilevata su carcasse per controllo

Nome e cognome dell' incaricato del controllo.....

Data

Firma dell'incaricato

.....

.....

eventuali osservazioni della ditta

firma della ditta per ricevuta

.....

2.10 – Altre procedure

Verifica della rilevazione dei prezzi

Gli incaricati dal controllo verificano, in occasione di ogni visita, che lo stabilimento di macellazione osservi le procedure da sviluppare in ordine alla rilevazione dei prezzi di mercato secondo le istruzioni in vigore così come impartite dal MiPAAF rilevando e riscontrando, altresì, la più recente comunicazione periodica inviata e lo stato di aggiornamento del riepilogo settimanale delle macellazioni, con relativa documentazione fiscale .

Verifica della gestione del malfunzionamento

Gli incaricati del controllo verificano la documentazione conservata dall'azienda a riprova delle misure assunte nei casi di malfunzionamento e degli interventi di manutenzione conseguentemente effettuati, accertando (o meno) la risoluzione delle cause originanti. Nei casi di inerzia, riprovati dal perdurare del malfunzionamento senza giustificato motivo o senza l'esecuzione o il completamento degli interventi necessari, si procede alla segnalazione per le finalità considerate al punto 2.8).

Collegamento al portale di “Impresa.gov”

Gli incaricati del controllo verificano la sistematica implementazione delle informazioni che il macello deve trasmettere, in ordine all'attività di classificazione e di quotazione, attraverso il portale in oggetto, secondo le istruzioni contenute nel presente manuale e comunque impartite dal MiPAAF. Deve essere in proposito accertato uno standard di adempimento delle procedure di implementazione con aggiornamento quantomeno alla settimana immediatamente precedente a quella in corso al momento del controllo.

In circostanze diverse, in uno con il verbale della attività di controllo, vengono prescritti trattamenti di non conformità (aggiornamento delle informazioni) e/o misure correttive (realizzazione/ripristino del collegamento). L'inerzia rispetto a tali prescrizioni, eventualmente verificata in occasione della successiva sessione di controllo, origina apposita segnalazione alla competente autorità a tutti i fini previsti dall'ordinamento in vigore.

Casi particolari relativi alla deroga

Il piano di controllo deve prevedere l'esecuzione di attività di controllo presso gli impianti di macellazione che hanno ottenuto la deroga prevista dall'ordinamento in vigore in determinate circostanze.

Il relativo campione è determinato nel numero di cinque imprese per ogni singolo anno, scelte occasionalmente e tenuto conto delle eventuali segnalazioni pervenute secondo le modalità indicate al capitolo 1 (vedi paragrafo 1.10) nei casi di occasionale e marginale superamento del limite produttivo prescritto per l'esercizio della deroga stessa.

I costi di tale attività sono a carico dei macelli interessati secondo gli ordinamenti tariffari osservati. In proposito, gli organi di controllo danno esecuzione alle istruzioni contenute nel medesimo paragrafo 1.10 del presente manuale.

Capitolo 3

Compendio della disciplina e delle istruzioni applicabili

Seguono i testi integrali o estratti de

- Decreto 8 maggio 2009, “norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine” (estratto)
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’ Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009 (articolo 27 : disposizioni relative alla classificazione delle carcasse suine)
- Anticipazione della bozza della circolare destinata a sostituire – presumibilmente entro gennaio 2011 - la Circolare n. 2 del 30 giugno 2003 (in GU n. 168 del 22-7-2003): “Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini”

Decreto 8 maggio 2009

Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine

(09A08159) (G.U. n. 159 del 11/7/2009)

TITOLO I

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 42, l'allegato III, parte IV e l'allegato V - parti A e B;

Visto il Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, con il quale sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;

Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti INEQ, IPQ e ICQ;

Vista la circolare 26 aprile 1999, n. 5, relativa alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti;

Vista la circolare 30 giugno 2003, n. 2, recante linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino;

Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia;

Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1998, n. 298, e 11 luglio 2002 recanti, rispettivamente, disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini;

Considerato che i predetti decreti fanno riferimento a regolamenti comunitari abrogati e che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per assicurare l'uniformità della classificazione e della rilevazione

dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello;

Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini è conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa;

Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa è compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra più adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa è compreso tra i 110,1 e i 155 kg;

Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua inferiore a 75 bovini e a 200 suini a settimana, possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti;

Considerato che per il settore suino si reputa opportuno, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento n. 1249/2008, non rendere obbligatoria la classificazione per le strutture di macellazione che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalità delle carcasse;

Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentate dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonché le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1249/2008.

TITOLO II
CARNI BOVINE
- omissis -

TITOLO III

CARNI SUINE

Art. 12

Classificazione delle carcasse di suino

1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato V, parte B del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 13

Deroghe ed esenzioni

1. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, meno di 200 suini alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 1, da far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 4, comma 1.

2. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunità della concessione del nullaosta.

3. Sono esentati dagli obblighi prescritti all'art. 12 gli stabilimenti in cui i suini nascono, sono allevati, macellati e sezionati nell'ambito della stessa impresa.

Art. 14

Carcassa di riferimento

1. Ai sensi dell'allegato V, parte B, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la carcassa di riferimento di suino è definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

2. Fatta salva la presentazione di riferimento di cui al comma 1, in Italia le carcasse di suino devono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con la sugna.

3. La misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 4, per determinare l'appartenenza alle classi commerciali previste dall'allegato V, parte B, punto II del Regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate:

=====	
Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa	Classe
=====	
55 o più	E
50 fino a meno di 55	U
45 fino a meno di 50	R
40 fino a meno di 45	O
meno di 40	P

Art. 15
Categorie di animali e identificazione

1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H = heavy , pesante o L = light , leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.
2. La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.
3. Qualora si volesse procedere all'identificazione tramite etichetta, è necessario richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 2.

Art. 16
Rilevazione dei prezzi

1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del presente decreto e della circolare 30 giugno 2003, n. 2.
2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati, franco macello e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ai fornitori delle carcasse suine, classificate secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione e riportate alla presentazione di riferimento.
3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suino secondo criteri comparabili basati su peso morto freddo e percentuale di carne magra, il peso a caldo della carcassa, così come definita all'art. 14, è calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 5. Il peso a freddo è ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo.

Art. 17
Comunicazioni

1. La comunicazione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, è trasmessa dai responsabili degli stabilimenti direttamente al Ministero in forma elettronica (a mezzo posta elettronica all'indirizzo dedicato prezzicarcasse@politicheagricole.it, o web attraverso apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN o altro sistema informatico) ed in via eccezionale a mezzo telefax al seguente numero: 06 4665 6143. Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedì alla domenica). La medesima comunicazione è inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (CE) n. 1249/2008, per le seguenti categorie di animali e relative classi di qualità:

categoria di suino pesante: classe R;
categoria di suino leggero: classe E;
categoria di suinetto di peso medio vivo di circa 20 kg.

3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

Art. 18

Controlli

1. I controlli per l'accertamento della corretta applicazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine sono svolti dal Ministero e dalle Regioni e Province autonome, secondo le modalità previste dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 19.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti senza preavviso, almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattano in media annuale un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana.

3. Per tutti gli stabilimenti in deroga, ai sensi dell'art. 13, i controlli vengono effettuati una volta all'anno al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di deroga.

4. Il Ministero con proprio decreto può affidare le attività di controllo di cui al comma 2 ad Organismi terzi al fine di rendere le stesse attività organiche ed omogenee su tutto il territorio nazionale. In tal senso valgono le disposizioni del decreto ministeriale 8 ottobre 2007 con le quali è previsto di avvalersi degli Istituti Nord Est Qualità, Parma Qualità e Calabria Qualità.

5. Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, può effettuare supervisioni sulle attività di controllo espletate dagli Istituti di cui al comma 4.

Art. 19

Indirizzi sui controlli

1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle risultanze di un «Gruppo di lavoro», costituito da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento, e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Gruppo di cui al comma precedente può avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse suine.

I decreti ministeriali 4 maggio 1998, n. 298 e 11 luglio 2002 recanti, rispettivamente, disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini, sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 17

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE
CARCASSE BOVINE-SUINE

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
D.G. per l'attuazione delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato
ATPO III
Via XX Settembre , 20
00187 ROMA

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della impresa
di macellazione denominata sita in Via
....., Comune di CAP Provincia di
..... N° telefonicomail.....
Solo per bovini: estremi bollo CE
Codice Fiscale/ P. IVA

DICHIARA

che nell'anno.....l'impresa ha macellato n°..... bovini oppure n°..... suini
ovvero, che i suini nascono, vengono allevati, macellati e sezionati nel medesimo impianto
(n° capi)
Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 (bovini) / dell'articolo 13, comma 1 (suini) del decreto
ministeriale n.....

CHIEDE

di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse ☐suine ☐bovine
(barrare la casella che interessa).

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media
annua di animali macellati.

Data,

FIRMA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE ETICHETTATURA

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
D.G. per l'attuazione delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato
ATPO III
Via XX Settembre , 20
00187 ROMA

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della impresa
di macellazione denominata sita in Via
....., Comune di..... CAP Provincia
di.....N° telefonicomail.....
Solo per bovini: estremi bollo CE
Capacità lavorativa
Codice Fiscale/ Partita IVA

CHIEDE

di avvalersi del disposto dell'articolo 6, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008 della
Commissione del 10 dicembre 2008 e dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale n°.....
(bovini)/ dell'articolo 15, comma 3 del decreto ministeriale n°.....(suini), per procedere
all'identificazione delle carcasse bovine/suine tramite etichetta inalterabile.

Data,

FIRMA

Coefficienti correttivi di cui all'articolo 8, comma 5, espressi in percentuale del peso della carcassa

Percentuali	di diminuzione			di aumento				
Classi di stato di ingrassamento	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
Rognoni	- 0,4							
Grasso della rognonata	- 1,75	- 2,5	- 3,5					
Grasso di bacino	- 0,5							
Fegato	- 2,5							
Diaframma	- 0,4							
Pilastro del diaframma	- 0,4							
Coda	- 0,4							
Midollo spinale	- 0,05							
Grasso mammario	- 1,0							
Testicoli	- 0,3							
Grasso scrotale	- 0,5							
Corona della fesa (scannello)	- 0,3							
Vena giugulare e grasso adiacente	- 0,3							
Mondatura				0	0	+ 2	+ 3	+ 4
Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso(il tessuto muscolare non deve essere apparente)				0	+0,2	+0,2	+0,3	+ 0,4
Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale				0	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6

Metodi di classificazione di cui all'articolo 14, comma 3

Metodi di classificazione autorizzati con Decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001, validi per il territorio nazionale:

FAT-O-MEATER

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio Fat-O-Meater ("FOM"). L'apparecchio è dotato di una sonda di 6 mm di diametro, contenente un fotodiodo di tipo Siemens SFH 960 e un fotorilevatore del tipo SFH 960, con distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in percentuale di carne magra mediante un elaboratore.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:

a) Suino Pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)

$$Y = 45,371951 - 0,221432 X1 + 0,055939 X2 + 2,554674 X3$$

b) Suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)

$$Y = 53,630814 - 0,436960 X1 + 0,043434 X2 + 1,589929 X3$$

Ove

Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa

X1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quart'ultima costola.

X2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X1

X3: è il rapporto tra X2 e X1.

HENNESSY GRADING PROBE

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio Hennessy Grading Probe ("HGP 7"). L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo una delle seguenti equazioni:

a) Suino Pesante (Valida per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)

$$Y = 44,992620 - 0,191001 X1 + 0,042516 X2 + 3,181847 X3$$

b) Suino leggero (Valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)

$$Y = 50,933698 - 0,312169 X1 + 0,037779 X2 + 2,411151 X3$$

Ove

Y: è la percentuale stimata di carne magra della carcassa

X1: è lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola.

X2: è lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X1

X3: è il rapporto tra X2 e X1.

LEGGE 4 giugno 2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119)

(G.U. n. 146 del 25.06.2010 – Suppl. Ordinario n. 138)

Art. 27.

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2009.
2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005.
3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento;
 - b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale.
7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo è esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 27.

- Il regolamento 1234/2007 (CE) è pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299
- Il regolamento 1249/2008 (CE) è pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale " è pubblica nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo del comma 3, dell'art. 3-ter, della legge 8 luglio 1997, n. 213 (Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari) così recita:

“ 3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'art.11 del regolamento di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.”.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

POCOI VII

ANTICIPAZIONE DELLA BOZZA DI CIRCOLARE DESTINATA A SOSTITUIRE LA PRECEDENTE 30/06/2003, N. 2

OGGETTO: D.M. 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.

Il D.M. 8 maggio 2009, recante le modalità d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, disciplina al titolo III, articolo 16, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine.

Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali, in particolare dall'art. 27 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, ha istituito specifiche sanzioni.

I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 16 del decreto in oggetto e cioè i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 15 del decreto suddetto.

Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, sulla base del fac-simile allegato 1 del menzionato decreto.

Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:

- i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;
- gli stabilimenti che macellano per conto terzi;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

POCOI VII

Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:

- 1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
- 2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)
- 3) Classi commerciali: E; U; R; O; P.

Il prezzo da rilevare è quello riferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa di riferimento è definita, ai sensi dell'allegato V, parte B del Reg. (CE) 1234/2007, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Fatta salva la presentazione della carcassa di riferimento, in Italia la carcassa che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione è definita, ai sensi della Decisione della Commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza “ la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna.

Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 16, del D.M. 8 maggio 2009.

Qualora le carcasse siano presentate in maniera differente da quella standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione del metodo descritto all'allegato 5 del D.M. 8 maggio 2009.

Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonché l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.

I prezzi rilevati vanno comunicati, previa registrazione da richiedere a....., tramite il portale www.impresa.gov.it; la comunicazione dei prezzi va effettuata entro le ore 13 del martedì successivo a quello della settimana di riferimento.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

POCOI VII

Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio, così come disposto all'art. 17 del citato decreto.

In caso di malfunzionamento del portale informatico dedicato, i prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII, a mezzo posta elettronica all'indirizzo prezzicarcarasse@politicheagricole.gov.it o, in via eccezionale, a mezzo telefax al numero 06 4665 6143 utilizzando il modello fac-simile allegato 1.

I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.

Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:

- acquisti peso carcasse;
- acquisti peso vivo.

Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed al produttore dovrà essere consegnato un documento dal quale si evinca la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.

Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, è attribuito alla classe intermedia se presente.

In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

POCOI VII

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.

Si rammenta che nella comunicazione dovrà essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, così come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.

Per rendere più agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.

La presente circolare sostituisce (abroga) la circolare 30 giugno 2003 n.2.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII, *tel.:* 06-46656103/6107, *telefax n.* 06-46656143, oppure per posta elettronica:

t.simbolo@politicheagricole.gov.it; m.pellegrini@politicheagricole.gov.it;
d.nicodemo@politicheagricole.gov.it; p.lastella@politicheagricole.gov.it



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari - **PAGR IV**

CIRCOLARE n. 2
M/1354

G.U. n. 168 del 22-7-2003

Agli Stabilimenti di macellazione
LORO SEDI
Alle Camere di Commercio
LORO SEDI
Agli Assessorati Regionali
All'Agricoltura
LORO SEDI
Agli Assessorati Regionali
Alla Sanità
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Commerciali
LORO SEDI
Alle Confederazioni Agricole
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 11 luglio 2002. Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.

Il D.M. 11 luglio 2002, recante le modalità d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, disciplina al capo I, articolo 4, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine.

Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali emanate.

I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 4 del decreto in oggetto e cioè i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 2 del decreto suddetto.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari - **PAGR IV**

Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, come previsto all'art. 1 del citato decreto, sulla base del fac-simile allegato 1 del medesimo decreto.

Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:

- i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;
- gli stabilimenti che macellano per conto terzi;

Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:

- 1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
- 2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg);
- 3) Classi commerciali: E; U; R; O; P, come specificato all'art. 2 del D.M. 11 luglio 2002.

Il prezzo da rilevare è quello riferito alla carcassa standard fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa standard è definita, all'art. 2 del Reg. (CEE) 3220/84, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 2, commi 3 e 4 del suddetto D.M.

Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonché l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.

Fatta salva la presentazione della carcassa standard suaccennata, in Italia la carcassa che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione è definita, ai sensi della Decisione della Commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza " la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna.

In deroga alla presentazione suddetta, fino al 30 dicembre 2003, le carcasse di suino possono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con i rognoni e/o il diaframma e/o la sugna.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari - **PAGR. IV***

Qualora le carcasse siano presentate in maniera differente da quella standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione del metodo descritto all'allegato 2 del D.M. 11 luglio 2002.

I prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche di Mercato - Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari, PAGR. IV, a mezzo telex, telefax o posta elettronica, entro le ore 13 del martedì successivo a quello della settimana di riferimento, utilizzando il modello fac-simile allegato 1.

Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio, così come disposto all'art. 4, comma 2 del citato decreto.

I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.

Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:

- acquisti peso carcasse;
- acquisti peso vivo.

Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed al produttore dovrà essere consegnato un documento dal quale si evinca la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.

Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, è attribuito alla classe intermedia se presente.

In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

*DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari - **PAGR IV***

Si rammenta che nella comunicazione dovrà essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, così come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.

Per rendere più agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche di Mercato - Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari, PAGR. IV, tel.: 06-46656107/6004, telefax n. 06-46656143, oppure per posta elettronica:

*t.simbolo@politicheagricole.it;
p.lastella@politicheagricole.it.*

m.pellegrini@politicheagricole.it;

30 giugno 2003

**IL DIRETTORE GENERALE
PETROLI**

ALLEGATO 1

**AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE - D.G.PER LE POLITICHE COMUNITARIE E
INTERNAZIONALI DI MERCATO - POCOI VII (FAX 06-46656143)**

RILEVAZIONE PREZZI MERCATO DELLE CARCASSE SUINE.

DENOMINAZIONE MACELLO:.....

INDIRIZZO:.....

TELEFONO:.....

SETTIMANA N.

DAL..... AL.....

SUINI PESANTI (PESO COMPRESO TRA 110,1 e 155 kg)				SUINI LEGGERI (PESO COMPRESO TRA 70 e 110 kg;)			
CLASSE	€/100KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	€/100KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI
E				E			
U				U			
R				R			
O				O			
P				P			

STABILIMENTO

REGISTRO CONTABILE

SETTIMANA DAL..... AL.....

CATEGORIE	CLASSE	CARCASSE N°	PESO CALDO KG	PESO CORRETTO KG (*)	PREZZO TOT. PAGATO EURO	PREZZO EURO/KG.	TRASPORTO E/O MEDIAZIONE E/O PREMI	PREZZO DEFINITIVO	RIFERIMENTO FATTURE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUINI PESANTI 110,1/155 kg	E U R O P TOTALE								
SUINI LEGGERI 70 e 110 kg	E U R O P TOTALE								
(*) AL PESO A CALDO VA TOLTO IL 2% OLTRE ALLE CORREZIONI PREVISTE PER LE CARCASSE PRESENTATE DIVERSAMENTE DA QUELLE STANDARD (VEDI ARTICOLO 15 DEL DM 8 MAGGIO 2009)									

NOTA BENE

QUESTO PROSPETTO E' STATO PREDISPOSTO AI FINI DELLA CONTABILITA' INTERNA DEL MACELLO
NELL'EVENTUALITA' DI UNA ISPEZIONE DA PARTE DEI FUNZIONARI PREPOSTI AI
CONTROLLI SULLA CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE PREZZI SI E' FACILITATA
AI MACELLI LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE QUESTO PROSPETTO SENZA DOVER ALLEGARE
TUTTE LE ALTRE DOCUMENTAZIONI CONTABILI

Allegato 3

ESEMPIO DI UNA SETTIMANA DI ACQUISTI DI SUINI PER PARTITE PAGATE FORFETTARIAMENTE

1) Acquisto di 8 suini cat. H (suino pesante) prezzo pagato 1.550 Euro.

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
8	H	U	920

prezzo pagato / kg = prezzo da attribuire al Kg. $1.550 : 920 = \mathbf{1,68 \text{ Euro/Kg}}$

2) Acquisto di 10 suini della cat. L (suino leggero) 4 carcasse classificate in U e 6 in R, prezzo pagato 1.458 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
4	L	U	425
6	L	R	475
<u>10</u>			<u>900</u>

$1.458 : 900 = \mathbf{1,62 \text{ Euro /Kg}}$ da attribuire alla classe predominante che nell'esempio specificato è la **R**.

3) Acquisto di 12 suini della cat. H, 6 carcasse classificate in U e 6 in R prezzo pagato 2.950 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
6	H	U	810
6	H	R	870
<u>12</u>			<u>1.680</u>

$2.950 : 1680 = 1,75 \text{ Euro/Kg}$. Prezzo da attribuire alla classe R (classe più rappresentata per i suini pesanti, mentre per i suini leggeri la classe più pregiata è la E).

4) Acquisto di 9 animali della cat. H , 3 carcasse classificate in E , 3 in U, 3 in R; prezzo pagato 2.140 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
3	H	E	390
3	H	U	430
3	H	R	460
9			1.280

$2.140 : 1.280 = \mathbf{1,67 \text{ Euro/Kg}}$ da attribuire alla classe U poiché intermedia

5) Acquisto di 12 animali della cat H, 6 carcasse in E, 6 in U prezzo pagato 2.720 Euro.

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT.KG
6	H	E	768
6	H	U	930
12			1.698

$2.720 : 1698 = \mathbf{1,60 \text{ Euro/Kg}}$ da attribuirsi alla classe U la più vicina alla classe R.

6) Acquisto di 16 animali delle classi della cat. H, 8 carcasse in O, 8 carcasse in P prezzo pagato 3.790 Euro.

N° CARCASSE	CATEG	CLASSE	PESO TOT. KG
8	H	O	1.200
8	H	P	1.300
			2.500

$3.790 : 2.500 = \mathbf{1,51 \text{ Euro/Kg.}}$ da attribuirsi alla classe O la più vicina alla classe R.
Negli esempi 4, 5 e 6 il prezzo è stato attribuito alla classe più vicina a quella di pregio.

I dati da inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono rappresentati da una comunicazione riassuntiva da fare settimanalmente, nella quale verranno riepilogate le categorie e le classi, rispettivamente con il prezzo, la quantità e il numero di animali macellati.

Qualora il prezzo attribuito ad una classe rientri in più gruppi di animali macellati nella settimana di riferimento, occorre trasmettere al Ministero il prezzo medio ponderato.

La procedura da seguire fa riferimento agli esempi 1, 4 e 5 sopra riportati dove la classe alla quale è da attribuire il prezzo è la U dei suini pesanti.

ES. 1	PREZZO RILEVATO	1,68	KG PARTITA	920
ES. 4	“	1,67	“	1280
ES. 5	“	1,60	“	1698

FORMULA

$$\frac{(1,68 \times 920) + (1,67 \times 1280) + (1,60 \times 1698)}{(920 + 1280 + 1698)} = \mathbf{1,64 \text{ euro/K.gr della classe U}}$$

Nessun prezzo va rilevato nel caso in cui il gruppo di animali è rappresentato da classi disomogenee (esempio, U – O; R – P; ecc.) mentre va comunicato soltanto il risultato della classificazione con relativo numero di animali e peso delle carcasse.

Capitolo 4

I servizi del portale di Impresa.gov per la compilazione ed il rilascio della “DCM-on-line”

- Breve presentazione introduttiva
- Istruzioni per l’accesso e l’utilizzazione : estratto dell’allegato 1 della circolare unificata Ineq-Ipq n. 1/2007
- fac simile della “DCM-on-line”

Nell'ambito di un progetto integrato attuato da Ineq ed Ipq d'intesa e con il contributo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimenti delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità e delle politiche europee ed internazionali – e con la collaborazione del CNIPA e di InfoCamere, il sistema di acquisizione dei principali documenti che implementano la prova dell'origine e le movimentazioni “a monte” del sistema di controllo delle DOP della filiera suinicola italiana è stato tendenzialmente “smaterializzato”, per consentirne l'alimentazione attraverso il portale di Impresa.gov (gestito da InfoCamere) e l'archiviazione e la potenziale circolazione in formato elettronico di tutti i documenti da emettere.

Semplificando al massimo la presentazione del progetto, è possibile affermare che:

- a) una volta attivato il collegamento, il portale dialoga con il server dedicato per il reperimento ed il riscontro dei dati presso il database del sistema ufficiale di controllo; per sicurezza tutti i database vengono replicati e sono ospitati in apposita web farm;
- b) gli allevamenti interessati potranno in futuro elaborare le loro Certificazioni Intermedie (CI) e Certificazioni Unificate di Conformità (CUC) in modo ufficiale attraverso il portale ed inviarle a destinazione (presso altri allevamenti o macelli) direttamente in formato elettronico (il portale dispone comunque di tutte le informazioni su CUC e CI: se non le trasmette direttamente l'interessato le implementa Ineq attraverso i propri servizi, secondo le procedure correnti);
- c) i macelli possono elaborare attraverso il portale la DCM-base (implementazione dello schema fisso ed ordinario del documento che descrive la giornata di macellazione, quantificazione dei suini e prova dell'origine comprese per ogni singola partita);
- d) a regime, il sistema potrà verificare e riscontrare le singole CUC pre-alimentate e, con esse, l'effettiva sussistenza di eventuali CI compatibili a supporto dei preliminari flussi inter-allevamenti;
- e) i macelli potranno emettere anche la DCM-copia, sempre attraverso il portale, elaborando il documento che riproduce una singola DCM-base (con la prova dell'origine cumulativa), previo completamento della descrizione e della destinazione di ogni lotto di consegna di materia prima per le DOP, sia che si tratti di cosce da prosciutto che di carne per salame, ecc.
- f) le corrispondenti DCM-copia potranno essere inviate a destinazione in formato elettronico prima della consegna della merce e, contemporaneamente, raggiungere anche il database del sistema di controllo (anticipando e surrogando la registrazione delle informazioni corrispondenti di almeno un mese ... con il contemporaneo riscontro della correttezza e compatibilità di ogni singolo dato trasmesso...);
- g) le informazioni della DCM-base saranno completate dalla implementazione dei dati relativi alla classificazione di tutte le corrispondenti carcasse suine, adempimento parallelo obbligatorio ai sensi della disciplina comunitaria di carattere generale e, inoltre, testimonianza di importanti requisiti di conformità prescritti dagli stessi disciplinari delle DOP Parma-San Daniele;
- h) i macelli compilano così la cosiddetta *DCM-online*, che si compone quindi di due distinte sezioni:
 - ✓ quella ordinaria, che descrive la sintesi identificativa e di quantificazione delle partite di suini macellati (la DCM-base che risponde alle prescrizioni del sistema di controllo delle DOP);

- ✓ quella speciale, che per ogni partita riporta i riscontri di classificazione delle corrispondenti carcasse, raggruppandoli per tipologia; per operare in questo modo ed in condizioni di sicurezza (ergo : certezza su numeri e procedure) il sistema by-passato dal portale viene direttamente connesso ad ogni singola apparecchiatura di registrazione collegata al FOM (apparecchio per la classificazione), con la creazione di una arteria informatica che archivia le singole informazioni automaticamente, sia nella memoria del classificatore che nel database del sistema;
- i) le operazioni di ogni macello sono gestite singolarmente per giornata e per “gruppi di giornate” e “gruppi di macelli”, talchè il sistema è in grado di fornire al bisogno sia dati totali aziendali che totali “nazionali”;
- j) per questa ragione viene predisposto anche un sistema di trasferimento delle informazioni complessive dal database ufficiale - che il portale attraverso il web implementa presso Ineq - al Mipaaf, per la periodica informativa circa i dati generali della classificazione delle carcasse suine, per tutte le esigenze ascritte alle competenze ministeriali;
- k) gli istituti Ineq ed Ipq disporranno così in tempo reale delle informazioni che consentono sia il controllo degli andamenti globali dell’attività di classificazione – per il quale sono stati appositamente incaricati – sia la preliminare conoscenza delle informazioni relative alla conformità potenziale delle cosce ottenute dalle carcasse diverse da quelli delle classi E e P : quelle ottenute da carcasse URO saranno infatti le uniche cosce conformi e le relative consistenze, presso ogni macello, saranno note al sistema di controllo finanche prima che le cosce vengano autocertificate dai macelli per essere consegnate ai singoli prosciuttifici nei diversi distretti.

Segue una sintesi delle istruzioni per l’accesso e l’impiego del portale.

Oggetto: Requisiti per l'accesso al sito di *Impresa.gov*.

Requisiti di base

- Personal computer con connessione ad internet con browser InternetExplorer6 (e superiori) o FireFox1.5 (e superiori)
- Lettore di smart card (correlata del codice PIN)
- Smart card rilasciata dalla locale Camera di Commercio

Per entrare nell'area riservata del portale all'inserimento della DCM è necessario che l'impresa interessata contatti preliminarmente:

Istituto Nord Est Qualità

Tel. 0432.940349 – fax 0432.943357 – signore Raffaella Concil e Ambra Job

(Email: concil@ineq.it – ambra@ineq.it)

per comunicare il codice fiscale associato alla smart card e la propria partita IVA del macello riconosciuto. Il servizio contattato provvederà subito a predisporre un accesso riservato al richiedente all'interno del sistema. Per eventuali chiarimenti preliminari potranno essere contattati anche i direttori di INEQ e IPQ.

Per effettuare il caricamento delle DCM attraverso un file pre-compilato, è necessario contattare preliminarmente l'azienda Beantech inviando un'email all'indirizzo impresa.gov@beantech.it lasciando i riferimenti necessari per essere contattati.

**Sequenza di azioni da fare per utilizzare l'applicativo
(per ulteriori informazioni help telefonico Infocamere 840.500.111)**

Installazione

- Installare il lettore di smart card
- Installare il programma Dike (<http://www.card.infocamere.it/installazione/software.php>)
- Installare il programma Sysgillo (<http://www.card.infocamere.it/installazione/certificato3.php>).

All'atto dell'installazione del programma SysGillo deve essere inserita la smartcard in quanto la stessa verrà integrata con il browser.

Connessione

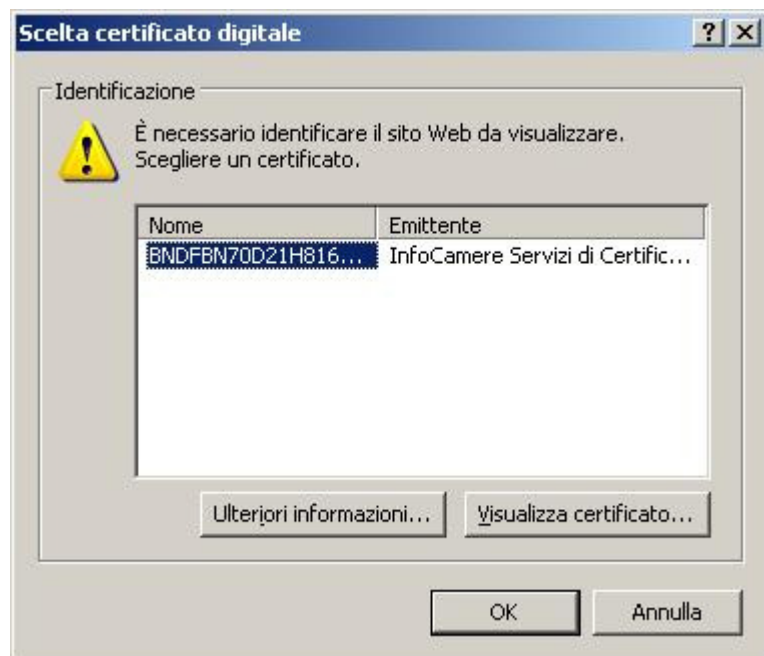
- Connettersi tramite il browser al sito <http://www.impresa.gov.it/>



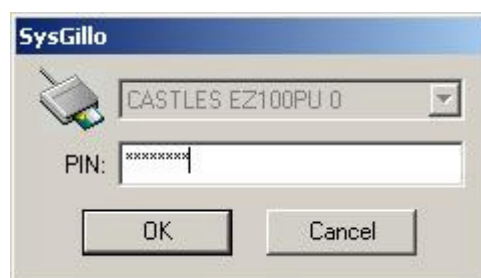
- Premendo sul link “Servizi Integrati di impresa.gov” in alto a destra, si apre la pagina sopra raffigurata
- In caso questa sia la prima volta che si utilizza la smart card il sito richiederà la registrazione della stessa (Premere il tasto “Registrazione”) e successivamente presenterà un modulo per il trattamento dei dati personali. Accettare anche questo e ripartire dalla pagina precedente : <http://www.impresa.gov.it/>



- Premendo sul link “La mia scrivania” si effettua l’accesso. Il browser richiederà di scegliere fra una lista di certificati (selezionare quello che riporta il codice fiscale della smartcard)



- Viene richiesto l'inserimento del pin della smart card



- Può apparire una segnalazione di ingresso in una area protetta da certificato



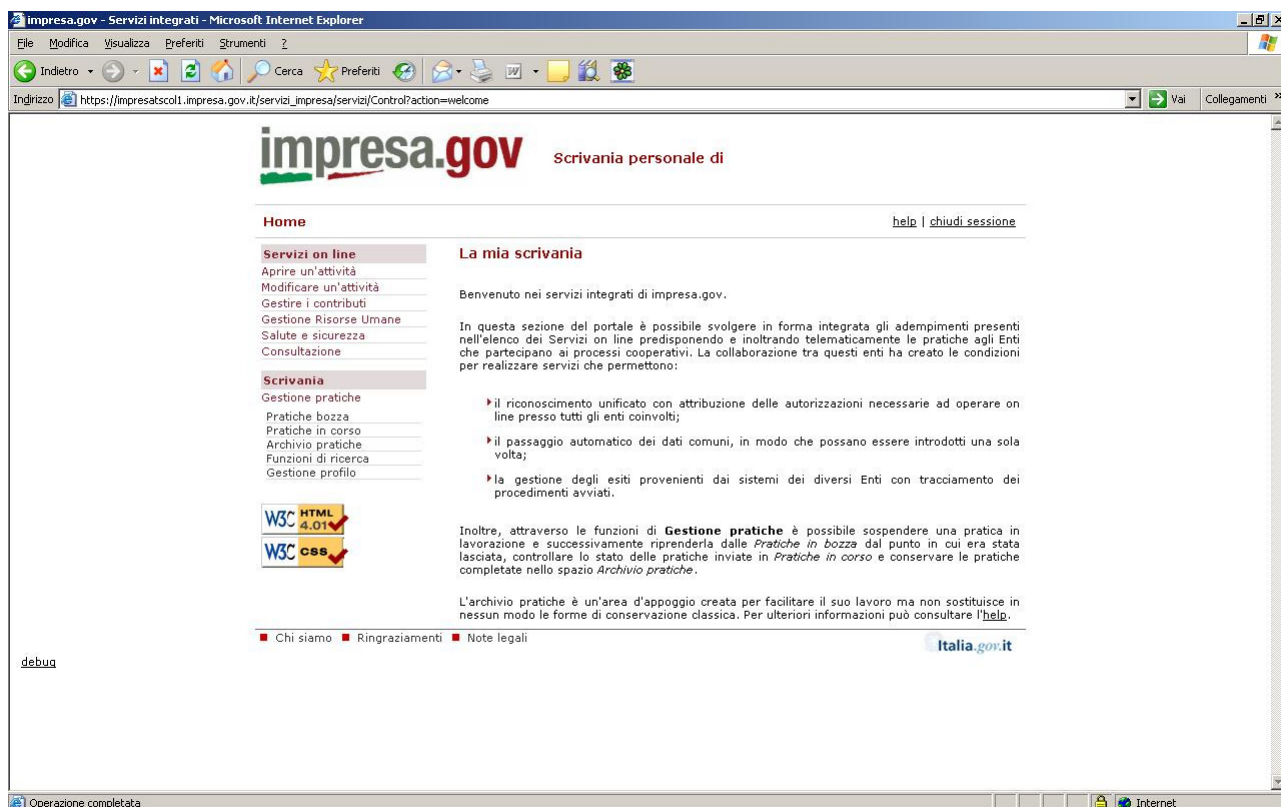
- Premere sul bottone “Sì”
- Si aprirà la scrivania del possessore della smart card. **ATTENZIONE!** La scrivania si apre come finestra di pop-up, quindi, se il browser utilizzato è impostato per bloccare i pop-up questa potrebbe non apparire. Ad esempio nel caso in cui si usi il browser Microsoft Explorer appare un segnale come in figura sotto:



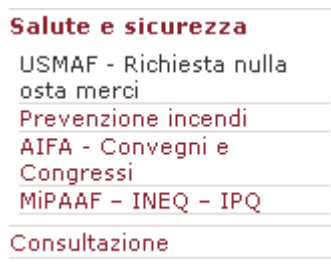
- In quel caso cliccare sul simbolo di divieto di accesso e scegliere “consenti pop-up” da questo sito.

LA SCRIVANIA

Una volta entrati nella propria scrivania, questa appare come in figura sotto:

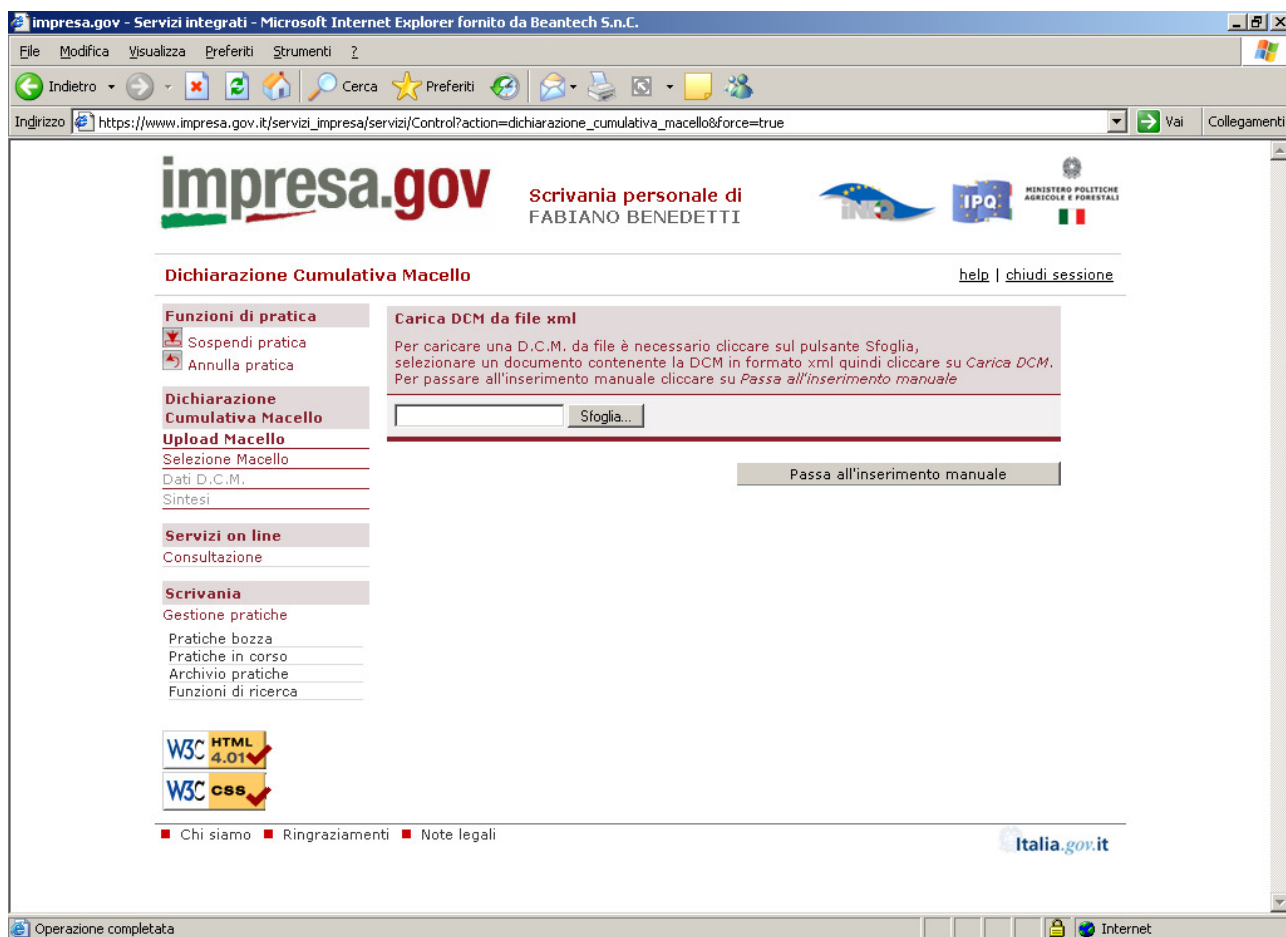


- Espandere il menu “Salute e sicurezza” cliccandoci sopra (il menu potrebbe cambiare leggermente nel tempo in quanto potrebbero venire aggiunti o tolte delle voci)



- Cliccare su “MiPAAF – INEQ - IPQ”
- Cliccare su DCM

Se l'utente è abilitato ad inserire le DCM per un solo macello si aprirà la schermata di inserimento DCM altrimenti propone la scelta dei macelli associati. Per entrare in questa area è necessario l'accreditamento da parte della scrivente (previo invio da parte Vostra del codice fiscale associato alla smart card e della partita iva del macello).



Se si dispone di un file contenente i dati della DCM, è sufficiente selezionare il percorso attraverso il bottone “sfoglia”; dopo aver selezionato il file, il bottone “Passa all’inserimento manuale” passa nello stato “Carica”. Premendo questo bottone il sistema carica il contenuto del file all’interno del portale (vedi immagine seguente).

Per poter utilizzare la modalità di caricamento DCM attraverso il file, è necessario che il file stesso venga precedentemente “riempito” attraverso modalità che vanno precedentemente concordate con la scrivente (in questo caso è necessario contattare Beantech inviando un’email a impresa.gov@beantech.it e lasciando i riferimenti per essere contattati).

Nel caso in cui non si utilizzi il file già precompilato, si procede cliccando il bottone “Passa all’inserimento manuale”

impresa.gov - Servizi integrati - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: https://impresatscol1.impresa.gov.it/servizi_impresa/servizi/Control?action=dichiarazione_cumulativa_macello

impresa.gov Scrivania personale di FABIANO BENEDETTI

Dichiarazione Cumulativa Macello [help](#) | [chiudi sessione](#)

Funzioni di pratica

- ☒ Sospendi pratica
- ☒ Annulla pratica

Dichiarazione Cumulativa Macello

Selezione Macello

Dati D.C.M.

Sintesi

Servizi on line

Consultazione

Scrivania

Gestione pratiche

- Pratiche bozza
- Pratiche in corso
- Archivio pratiche
- Funzioni di ricerca

Dichiarazione cumulativa del macello

Inserimento dati

N° prog. * Codice macello * Data macellazione

* Allevamento provenienza * Suini certificati * Certificato N° * Data

* Allevamento di origine * Suini macellati * Regularizzazione

Note

Riepilogo

Cod. all.	Suini cert.	Num. cert.	Data	All. origine	Suini mac.	Reg.	Note
Tot.		0		Tot.		0	

W3C HTML 4.01 ☒ W3C CSS ☒

■ Chi siamo ■ Ringraziamenti ■ Note legali

[Italia.gov.it](#)

debug

Operazione completata

Il programma si incarica di effettuare una serie di controlli di correttezza dei dati inseriti. All'interno del programma è disponibile un help in linea che Vi fornirà le informazioni necessarie per il corretto utilizzo delle funzionalità. Per ogni eventualità è comunque disponibile l'help telefonico di Infocamere (840.500.111).

Una volta controllati i dati premere il tasto “Conferma” si apre una finestra riassuntiva :

I seguenti dati saranno trasmessi all'ente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (tramite INEQ ed IPQ)	
Codice macello	
Ragione sociale macello	
Data macellazione	08/02/2007
Totale suini certificati	15
Totale suini macellati	15
Numero certificati	1
Richiedente	
Controlla i dati inseriti Trasmetti	

Se i dati riassuntivi risultano corretti premere il tasto “Trasmetti” altrimenti premere su “Annulla pratica” (in alto a sinistra).

A questo punto i dati vengono effettivamente inseriti nel sistema e viene controllata l’effettiva coerenza dei dati inseriti (esistenza degli allevamenti, correttezza delle date, ecc..).

Se i dati risultano coerenti la D.C.M. viene effettivamente inoltrata all'ente di competenza altrimenti appare una schermata di errore, che riporta in rosso "ERRORE DURANTE L'INVIO" con la descrizione del tipo di errore riscontrato:

Indirizzo https://www.impresa.gov.it/servizi_impresa/servizi/Control?action=process_form&stack=pratica 

Dichiarazione Cumulativa Macello [help](#) | [chiudi sessione](#)

Servizi on line

Consultazione

Scrivania

Gestione pratiche

Pratiche bozza

Pratiche in corso

Archivio pratiche

Funzioni di ricerca

PROCEDURA INTEGRATA - RITIRO ATTESTAZIONE DI INOLTRO

DENUNCIA DI DICHIARAZIONE CUMULATIVA MACELLO

Il Signor _____ in data odierna, ha inoltrato per via telematica **denuncia di DICHIARAZIONE CUMULATIVA MACELLO** dell'impresa _____ tramite il portale dei servizi integrati alle imprese [impresa.gov.it](https://www.impresa.gov.it). La pratica è stata inviata ai seguenti enti:

► **MIPAF/DOP**

ESITO	PRATICA RIFIUTATA
ERRORE DURANTE L'INVIO:	Formato dei dati non valido

Data: **27/11/2006**

Riferimento Portale: **663/2006**

Ringraziando per aver utilizzato i servizi interattivi del portale, ricordiamo inoltre che sarà possibile consultare lo stato di avanzamento degli adempimenti presentati presso gli Enti dalle pratiche in corso della scrivania.

Per consultare l'esito e lo stato di avanzamento della pratica accedere alla funzione "Pratiche in corso"

[Premere qui per chiudere la pratica e tornare alla scrivania](#)

[Stampa della D.C.M.](#)
[Stampa la ricevuta](#)

La funzione stampa della D.C.M. fa aprire una finestra contenente la D.C.M. completa.
La funzione stampa la ricevuta fa aprire una finestra contenente la sola ricevuta stampabile.

In caso di errore ricontrollare i dati inseriti; se dopo il Vostro controllo i dati risultassero corretti, segnalare il problema al numero dell'assistenza (**840.500.111**), comunicando il "riferimento portale" contenuto nella schermata e il numero della DCM.

Se si riscontra un errore nei dati premere "Premere qui per chiudere la pratica e tornare alla scrivania" e reinserire il file dati corretto.

Se i dati risultano coerenti il sistema presenta la schermata di invio avvenuto riportata di seguito:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying https://www.impresa.gov.it/servizi_impresa/servizi/Control?action=process_form&stack=pratica. The page title is "Dichiarazione Cumulativa Macello" with links for [help](#) and [chiudi sessione](#).

Servizi on line
Consultazione

Scrivania
Gestione pratiche
Pratiche bozza
Pratiche in corso
Archivio pratiche
Funzioni di ricerca

W3C HTML 4.01 ✓
W3C CSS ✓

PROCEDURA INTEGRATA - RITIRO ATTESTAZIONE DI INOLTRO

DENUNCIA DI DICHIARAZIONE CUMULATIVA MACELLO

Il Signor _____ in data odierna, ha inoltrato per via telematica **denuncia di DICHIARAZIONE CUMULATIVA MACELLO** dell'impresa _____ tramite il portale dei servizi integrati alle imprese [impresa.gov.it](https://www.impresa.gov.it). La pratica è stata inviata ai seguenti enti:

► MIPAF/DOP	PRATICA TRASMESSA
ESITO	
RISPOSTA DEL SERVER	Pratica trasmessa con successo a MIPAF

Data: 27/11/2006

Riferimento Portale: 664/2006

Ringraziando per aver utilizzato i servizi interattivi del portale, ricordiamo inoltre che sarà possibile consultare lo stato di avanzamento degli adempimenti presentati presso gli Enti dalle pratiche in corso della scrivania.

Per consultare l'esito e lo stato di avanzamento della pratica accedere alla funzione "Pratiche in corso"

[Premere qui per chiudere la pratica e tornare alla scrivania](#)

Stampa della D.C.M.
Stampa la ricevuta
La funzione stampa della D.C.M. fa aprire una finestra contenente la D.C.M. completa.
La funzione stampa la ricevuta fa aprire una finestra contenente la sola ricevuta stampabile.

Da questa schermata è possibile stampare la DCM premendo sul link “Stampa della D.C.M.”.

A questo punto per terminare l’operazione premerete “Premere qui per chiudere la pratica e tornare alla scrivania”, questo riporta il browser alla scrivania utente.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti.

DICHIARAZIONE CUMULATIVA DEL MACELLO

In attuazione dei Disciplinari delle DOP la cui attività di controllo, ai fini dell'art. 10 del Reg. (CEE)2081/82 è affidata agli istituti INEQ e IPQ DCM e sistema certificativo ed identificativo Q 1999-by Istituto Nord Est Qualità e Istituto Parma Qualità

N. Progr.
68

Cod. Macello

Anno
2010

Il macello sottoscritto dichiara che le cosce suine fresche munite del proprio timbro indelebile P.P. _____

e destinate nel numero di _____

alla lavorazione per i fini della DOP presso il prosciuttificio _____

Con sede in _____

provengono dagli allevamenti che hanno rilasciato le certificazioni di legge di cui alla seguente sintesi delle partite di suini macellati nella medesima giornata:

Cod. All. Prov.	N° suini certificati	Certificaz. numero	Data	Codice allevamento di origine	N° suini macellati	Regol.	Note
MN747	145	041681/09	15/04/2010	VR176MPLBCA	131		
MI262	145	919523/07	15/04/2010	MI262LPMACB	145		
RE329	101	756037/05	15/04/2010	RE436MPL	101		
PR032	40	125401/10	15/04/2010	RE436PML	40		
CR468	140	679572/05	15/04/2010	BS577LPMAB	140		
MN678	139	471880/02	15/04/2010	PN015MPA VR179APM	139		
MN678	132	471881/02	15/04/2010	PN015MPA VR179AP	132		
PR032	140	723600/96	15/04/2010	RE436PL	140		
VR069	140	205586/99	15/04/2010	BG028ML RA285ML	140		
CR170	140	767172/06	15/04/2010	CR170LCBAPM	140		
CN171	75	052225/09	15/04/2010	CN171LPMABCT	75		
CN110	70	993441/08	15/04/2010	CN110MPLCA	70		
MN479	71	098528/97	16/04/2010	MN479AMPLCBT	71		
BS053	140	032833/09	16/04/2010	CR314MPLCA	140		
MN088	133	087009/09	16/04/2010	MN088PMAL	133		

Fornitore partita	E	U	R	O	P	Tot	%E	%U	%R	%O	%P	%URO	%Magro	Morto
MN747	5	111	15	0	0	131	3.82	84.73	11.45	0.00	0.00	96.18	51.89	126.23
MI262	1	71	73	0	0	145	0.69	48.97	50.34	0.00	0.00	99.31	50.21	137.71
RE329	1	63	37	0	0	101	0.99	62.38	36.63	0.00	0.00	99.01	50.63	135.31
PR032	1	27	12	0	0	40	2.50	67.50	30.00	0.00	0.00	97.50	51.28	132.00
CR468	0	34	100	6	0	140	0.00	24.29	71.43	4.29	0.00	100.00	48.75	132.20
MN678	6	87	46	0	0	139	4.32	62.59	33.09	0.00	0.00	95.68	51.01	130.02
MN678	11	84	36	1	0	132	8.33	63.64	27.27	0.76	0.00	91.67	51.36	129.31
PR032	10	86	43	1	0	140	7.14	61.43	30.71	0.71	0.00	92.86	51.39	124.78
VR069	14	69	55	2	0	140	10.00	49.29	39.29	1.43	0.00	90.00	50.87	121.78
CR170	10	71	57	2	0	140	7.14	50.71	40.71	1.43	0.00	92.86	50.68	129.14
CN171	0	10	64	1	0	75	0.00	13.33	85.33	1.33	0.00	100.00	48.44	127.59
CN110	10	37	23	0	0	70	14.29	52.86	32.86	0.00	0.00	85.71	52.12	131.42
MN479	0	51	20	0	0	71	0.00	71.83	28.17	0.00	0.00	100.00	50.74	131.40
BS053	6	76	57	1	0	140	4.29	54.29	40.71	0.71	0.00	95.71	50.61	137.21
MN088	0	48	78	7	0	133	0.00	36.09	58.65	5.26	0.00	100.00	48.97	142.07
Totale	75	925	716	21	0	1737	4.32	53.25	41.22	1.21	0.00	95.68	50.56	131.20

Le certificazioni su indicate assommano tutte le partite di suini macellate ai fini delle DOP nella data di macellazione 16/04/2010

Data della dichiarazione

19/04/2010

Timbro e firma